Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 30/03/2004.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

IL COMUNE

1. Il Comune di S. Agostino è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali dello Stato e della Regione Emilia Romagna.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

FINALITA' E FUNZIONI

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione, con particolare attenzione a quelli della solidarietà e della tolleranza; esercita la propria funzione recependo i bisogni e gli interessi generali della comunità assicurando il buon funzionamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la semplificazione dell'azione amministrativa; opera per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica. In particolare:

a) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell' ambiente, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli emarginati e agli immigrati, avvalendosi anche del volontariato;

b) adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente anche valorizzando il Bosco Panfilia; tutela altresì il patrimonio storico, artistico e culturale;

c) valorizza la scuola e la cultura, favorendo il diritto allo studio e all'istruzione permanente. Incoraggia e favorisce l'attività sportiva dei cittadini. Per il raggiungimento di tali finalità favorisce l'attività di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture e servizi e ne assicura l'accesso ai cittadini, agli enti, organismi ed associazioni;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) è soggetto attivo di promozione economica nel territorio al fine di contribuire all'accrescimento e alla diffusione del benessere dei suoi cittadini. A tale fine, promuove, sostiene e favorisce iniziative economiche, pubbliche e private, che possano realizzare condizioni di sviluppo economico e occupazionale nel Comune;

e) promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali tesi al raggiungimento delle finalità sopraddette.

2. Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

3. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ha risorse autonome, stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al proprio territorio.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione; esercita, ai sensi della legislazione vigente, le funzioni che gli vengono delegate; concorre alla elaborazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

ART. 3

MODALITA' OPERATIVE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della concertazione sociale.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi cooperazione, complementarietà, sussidiarietà e pari dignità tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune realizza le proprie finalità promuovendo anche forme di collaborazione e scambi di natura culturale e sociale con altre realtà nazionali, europee ed extraeuropee. Il Comune può altresì intervenire con aiuti umanitari e atti di solidarietà in particolari situazioni di bisogno.

5. L'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite da leggi dello Stato o della Regione, è svolto secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

ART. 4
PARI OPPORTUNITA'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune di Sant' Agostino, ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125, promuove e sostiene l'apporto e la presenza di entrambi i sessi nella vita sociale ed economica, quale garanzia di pari opportunità tra uomini e donne; a tal fine:
   a) il Consiglio Comunale può istituire apposita commissione, ai sensi dell'articolo dello statuto, con il compito di sottoporre al Consiglio Comunale l'adozione di interventi per la concreta attuazione dei principi della legge predetta;
   b) nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune deve essere garantita la presenza di almeno un componente dell'altro sesso;
   c) gli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune devono, nei rispettivi atti costitutivi e negli statuti, prevedere norme analoghe a quelle previste dal presente statuto in materia di pari opportunità.

ART. 5

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle Frazioni di S. Agostino, San Carlo, Dosso.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 35,23 e confina con i Comuni di Cento, Bondeno, Mirabello, Galliera, Pieve di Cento e Poggio Renatico.

3. Il territorio del Comune di Sant'Agostino è denuclearizzato e l'Amministrazione Comunale si impegna a rispettare e a far rispettare i vincoli che ne derivano.

4. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella frazione di S. Agostino che è il capoluogo.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, su determinazione del Sindaco.

6. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare e conseguente modifica dello Statuto .

ART. 6

ALBO PRETORIO

1. Il Sindaco individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

ART. 7

STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome SANT' AGOSTINO ed assume come proprio lo stemma adottato dal Consiglio Comunale.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati. Analogamente è vietato l'uso di denominazioni identificanti il Comune o suoi uffici e servizi da parte di soggetti non autorizzati.

ART. 8

LO STATUTO

1. Lo Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia normativa, organizzativa ed amministrativa del Comune, nonché quella impositiva e finanziaria nell'ambito dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; stabilisce le norme fondamentali dell'ente ed, in particolare, specifica le attribuzioni agli organi e le forme di garanzia delle minoranze, determina l'ordinamento generale dei servizi pubblici del Comune, definisce il quadro normativo di riferimento delle forme di partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, nonché i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

4. Il Comune promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

INDIVIDUAZIONE

ART. 9

ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

2. Gli organi esercitano le proprie competenze nel rispetto ed in conformità al principio di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo propri di detti organi e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica attribuita ai responsabili degli Uffici e Servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

CONSIGLIO COMUNALE - ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il Consiglio Comunale, inoltre, può adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

4. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare con imparzialità il soddisfacimento del pubblico interesse.

5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

6. Il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo può avvalersi della collaborazione del Collegio dei Revisori, secondo le modalità previste dal regolamento.

7. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

8. Le norme relative alla durata, alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabiliti dalla Legge.

9. Si procede allo scioglimento del Consiglio in caso di impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In tali casi il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ART. 11

LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. I candidati sono nominati previa verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità e del possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta. Di tali requisiti deve essere dato atto nell'atto di nomina.

ART. 12

CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE E PRESIDENZA

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. L'attività del Consiglio si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e di urgenza, in prima e/o in seconda convocazione. Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati all'ente. Per la validità delle sedute, in seconda convocazione da tenersi in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, computato per eccesso, senza computare il Sindaco.

3. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

4. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo non inferiore a 24 ore.

5. La convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.

6. La prima convocazione del Consiglio dopo le elezioni per il suo rinnovo, deve essere effettuata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

7. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale in tutti i casi nei quali la legge espressamente la preveda, vi provvede, previa diffida, il Prefetto in via sostitutiva.

8. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

10. Per particolari motivi di ordine sociale o politico, il Consiglio può essere convocato, anche su singoli punti all'ordine del giorno, in adunanza "aperta" agli interventi del pubblico nella discussione, secondo le norme del regolamento.

11. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede alla convalida degli eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, provvedendo alle eventuali surrogazioni. L'iscrizione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non esplicitamente detto, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Effettuata la convalida degli eletti, la seduta, dopo il giuramento del Sindaco, prosegue con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la giunta e con l'esame degli indirizzi generali del governo.

ART. 13

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto di astensione o contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

3. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

4. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a 5 sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine entro il decimo giorno successivo all'ultima assenza, il Sindaco invia formale contestazione scritta al Consigliere interessato, comunicandogli, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di decadenza. Il Consigliere, entro il decimo giorno successivo al ricevimento, ha facoltà di presentare, per iscritto, le proprie eventuali giustificazioni. Il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni prodotte ed assume le conseguenti decisioni a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve provvedere alla relativa surrogazione entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, sono disciplinate dal regolamento.

2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve trasmettere al Comune, ogni anno, per tutta la durata del mandato, entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione, copia della propria dichiarazione dei redditi che sarà depositata in segreteria a libera visione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Ogni Consigliere è tenuto a comunicare eventuali incarichi ricoperti in organismi privati aventi finalità economiche o di lucro. Tali dati, costantemente aggiornati, vanno anch'essi depositati in segreteria a libera visione.

5. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

6. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti o nei quali il Comune è socio, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale. Il Sindaco e gli Assessori delegati rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, entro 30 giorni dalla presentazione, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

9. I Consiglieri Comunali hanno diritto a ricevere un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Al Consigliere interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione secondo modalità fissate dal regolamento del Consiglio Comunale, nel quale viene prevista l'applicazione di detrazioni alle indennità in caso di assenza ingiustificata dalle sedute consiliari. L'entità dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione deve essere contenuta entro i limiti di legge.

ART. 15

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali, determinando, in pari tempo, le materie di competenza, i poteri e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi. La presidenza di eventuali commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia sarà assegnata alla minoranza consiliare.

2. Il Consiglio Comunale, quando ravvisi una grave irregolarità sull'attività dell'amministrazione, può istituire al proprio interno, a maggioranza assoluta dei propri membri assegnati, un'apposita commissione di indagine composta da un componente per ogni gruppo consiliare. La Commissione, presieduta da un membro nominato dalla stessa, riferisce al Consiglio Comunale i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite entro i termini stabiliti con la deliberazione di nomina.

3. Le commissioni speciali durano in carica fino all'assolvimento dei compiti attribuiti dal Consiglio ed in ogni caso per il periodo stabilito dal Consiglio medesimo.

4. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento delle commissioni e le forme di pubblicità dei lavori.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri ogni volta che lo richiedano.

ART. 16

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da 1 o più componenti, secondo quanto previsto dal regolamento, e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora tale facoltà non venga esercitata o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Ai capigruppo consiliari sono assicurati, per l'esplicazione delle loro funzioni, tempestive informazioni e rapporti diretti ed immediati con la struttura operativa.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei Capi Gruppo e le relative attribuzioni.

ART. 17

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto è disciplinato dal relativo regolamento.

2. Il regolamento, in particolare:
   a) prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte;
   b) indica il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute fatti salvi i limiti fissati dal presente statuto;
   c) fissa le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie;
   d) definisce, inoltre, i tempi e le modalità per trasformare, a richiesta del Consigliere, il gettone di presenza in indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

ART. 18

LA GIUNTA

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, adotta tutti gli atti di amministrazione, che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge e lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al segretario o ai dirigenti.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e riferisce allo stesso sulla propria attività, con apposita relazione, in sede di approvazione del bilancio consuntivo. La Giunta è tenuta, inoltre, a riferire sulla propria attività ogni qual volta sia richiesto dal Consiglio o dalle Commissioni Consiliari, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 19

COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori fino ad un massimo di 6.

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e di requisiti di professionalità e competenza. Di tali requisiti dovrà essere dato atto nel provvedimento di nomina. Il numero degli assessori esterni al Consiglio Comunale non potrà essere superiore al 50% dei componenti la Giunta, arrotondato per difetto. Gli Assessori esterni hanno le medesime prerogative ed esercitano le loro funzioni con le stesse modalità degli Assessori consiliari.

3. Gli stessi partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.

4. Gli Assessori esterni devono fornire le informazioni di cui al 3^ e 4^ comma dell'art. 14 del presente Statuto.

ART. 20

NOMINA E PREROGATIVE DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Nella nomina il Sindaco indica l'ordine di sostituzione del Sindaco medesimo nei casi di assenza o impedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune tenendo conto della distinzione tra determinazione e controllo dell'indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi elettivi e gestione amministrativa ed attuazione degli obiettivi attribuiti ai responsabili degli uffici e servizi.

4. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

5. La Giunta, esclusi i casi di dimissioni dei singoli Assessori, resta in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

6. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

7. Gli Assessori, ciascuno per i compiti affidati, illustrano al Consiglio, in nome e per conto della Giunta, le proposte avanzate dalla Giunta stessa.

8. Rispondono ad interpellanze e ad interrogazioni, presentate dai Consiglieri, entro 30 giorni.

ART. 21

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

ART. 22

ATTRIBUZIONI

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune, e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ove nominato, o ai Responsabili dei servizi.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
   a) propone al Consiglio i regolamenti;
   b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
   c) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
   d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h) delibera in merito alla nomina e revoca del Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
n) decide in ordine a controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale o il Direttore Generale, ove nominato;
p) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazioni del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) approva il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Segretario Comunale o del Direttore Generale, ove nominato;
r) delibera in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
s) promuove e resiste alle liti, delibera le transazioni.

ART. 23

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. Il documento contenente gli indirizzi generali di governo è depositato, a cura del Sindaco, presso l'ufficio del segretario comunale, almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alle elezioni.

2. La proposta è illustrata al Consiglio dal Sindaco.

ART. 24

MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.

3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal suo deposito.

4. Nel caso di inerzia da parte del Sindaco, o di chi legalmente lo sostituisce, il Segretario Comunale riferisce al Prefetto per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

ART. 25

DIMISSIONI, DECADENZA

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-Sindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di legge. In tal caso il Consiglio viene sciolto, con contestuale nomina di un commissario.Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio; in tal caso vengono verbalizzate dal Segretario e si considerano presentate il giorno stesso.

ART. 26

ORGANISMI CONSULTIVI

1. La Giunta Comunale può nominare organismi collegiali di consultazione composti da membri, aventi particolari competenze tecniche ed amministrative, anche non facenti parte del Consiglio Comunale.

2. La Giunta Comunale può altresì nominare altri organismi consultivi, composti da cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, al fine di consentire la partecipazione degli stessi all'attività dell'Amministrazione Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 27

SINDACO

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ove nominato, ed ai Responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede inoltre alla nomina, designazione e revoca in seno a commissioni e presso organismi diversi da quelli suindicati di rappresentanti dell'ente non espressamente riservati per legge alla Giunta o al Consiglio.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che esplicano attività lavorativa.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il Sindaco rappresenta l'ente in giudizio.

8. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 28

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ATTRIBUZIONI NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1) Il Sindaco, quale ufficiale di governo:
   a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
   b) sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
   c) sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
   d) sovrintende alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
   e) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
   f) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla precedente lettera e);
   g) nelle materie di cui alle lettere a), b) c) e d) può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate a livello di frazione, ad un Consigliere Comunale, previa comunicazione al Prefetto.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori e/o ai Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
   a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonchè l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
   b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
   c) convoca i comizi per i referendum comunali;
   d) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
   e) può conferire e revocare al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
   f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
   g) può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio;
   h) provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile, di cui all'art. 36 del D.P.R. 66/1981.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco:
   a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
   b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
   c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
   d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società a prevalente capitale pubblico di cui l'ente sia socio, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
   e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale pubblico di cui l'ente sia socio, svolgono le loro attività secondo gli obbiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:
   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Provvede alla convocazione in caso di richiesta formulata da un quinto dei Consiglieri, ai sensi dell'art. 12 c.5 del presente Statuto;
   b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
   c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze Consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti delle leggi;
   d) stabilisce gli argomenti da trattare in giunta e dispone con atto informale la convocazione della stessa e la presiede;
   e) ha potere di delega parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori nei casi consentiti dalla legge, revocabile in qualsiasi momento;
   f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio a norma di regolamento.

ART. 32

VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l'Assessore di estrazione consiliare che a tale carica viene designato dal Sindaco, nel provvedimento di nomina della Giunta, per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, di estrazione consiliare, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione nel provvedimento sindacale di nomina della Giunta.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge. In ogni caso le funzioni di Ufficiale di Governo non potranno essere delegate ad Assessori non Consiglieri, che eventualmente facciano parte della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO V

DELLE DELIBERAZIONI

ART. 33

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, salvo diversa previsione della legge o del presente statuto, ed a maggioranza dei voti favorevoli dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. E' richiesto il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune per l'adozione della deliberazione di approvazione del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

5. Il deposito degli atti inerenti le proposte di deliberazione, regolarmente istruite dai responsabili dei servizi e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 34

PARERI

1. In ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta devono essere inseriti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

2. Nel caso di parere negativo debitamente motivato, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, ne esplicita la motivazione.

3. L'adozione di deliberazioni diverse da quelle per cui è stata compiuta la fase istruttoria o l'accoglimento di emendamenti che incidano in modo sostanziale sulle stesse è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il parere negativo deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possano far conseguire all'amministrazione gli stessi obiettivi previsti nell'atto originario.

ART. 35

SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI

1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili dei servizi collocati in qualifica apicale dell'Ente, nelle cui competenze è compresa la materia o le materie oggetto della proposta.

2. Il responsabile del servizio di ragioneria, collocato nella qualifica apicale dell'ente, esprime il parere di regolarità contabile.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Responsabile provvede il sostituto, regolarmente nominato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 36

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Il Comune informa la propria attività gestionale a principi di funzionalità, trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e costante qualificazione dei propri servizi. A tal fine, riconosce il lavoro del proprio personale quale risorsa fondamentale al servizio della comunità, favorendone il miglioramento delle condizioni di prestazione e lo sviluppo professionale.

2. L'organizzazione degli uffici e servizi è ordinata in modo da corrispondere ai predetti principi organizzativi ed è tesa a rispondere in maniera ottimale alle esigenze delle cittadine e dei cittadini, quali utenti, anche mediante il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, e della massima collaborazione tra gli uffici.

3. Nell'ambito dei principi e criteri fissati dallo Statuto e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il conseguimento dei risultati dell'attività lavorativa, favorendo la massima espressione di idee e di proposte, nonché valorizzando il lavoro collegiale e trasversale, ed il metodo del lavoro di gruppo.

ART. 37

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta Comunale e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore Generale se nominato e gli organi di indirizzo politico.

6. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

7. L'organizzazione del Comune si articola in strutture dimensionali aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come stabilito nell'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

8. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali di lavoro del comparto approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 38

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dalla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno.

2. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo con le modalità previste dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.

6. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore (salva la presenza del Direttore Generale) e ne coordina l'attività;

7. Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive i relativi verbali insieme al Sindaco.

8. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

9. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ART. 39

VICE SEGRETARIO

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario.

2. Il Vice Segretario svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Compete al Vice Segretario, per il periodo di incarico, il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

PERSONALE

ART. 40

PERSONALE

1. Il Comune assume come valore una politica del personale volta a valorizzare, con il lavoro, la dignità del lavoratore nella consapevolezza che le risorse umane costituiscono elemento fondamentale per l'attività dell'ente.

2. Il Comune incentiva la programmazione del lavoro, favorisce e adotta progetti ed obiettivi per l'innovazione, la razionalizzazione e l'efficienza dei servizi comunali e tende al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione degli stessi.

3. Il Comune riconosce il merito e attua una politica retributiva tendente alla sua valorizzazione e riconoscimento.

ART. 41

IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'organo di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio i quali allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave inadempienza.

6. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
   a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
   b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
   c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
   d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
   e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
   f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
   g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
   h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
   i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, previa istruttoria curata dal servizio competente, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti e non siano stati individuati i sostituti.

ART. 42

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. Ai responsabili degli uffici e dei servizi, oltre alle attività di coordinamento e di direzione degli uffici e dei servizi ad essi assegnati, spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente Statuto espressamente non riservino agli organi di governo, non rientranti nelle funzioni del Segretario Comunale o Direttore Generale.

2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico ed indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Ai responsabili degli uffici e dei servizi spettano in particolare le seguenti funzioni:
   a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
   b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
   c) la stipulazione dei contratti;
   d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
   e) l'espressione dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta ed al Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo;
   f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
   g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
   h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

i) l'emissione dei provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
j) l'approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
k) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
l) le ordinanze di carattere ordinario rientranti nella sfera di competenza degli uffici e servizi assegnati;
m) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco.

4. I responsabili dei servizi rispondono per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del servizio di competenza, fatte salve le responsabilità attribuite ai responsabili dei procedimenti amministrativi.

5. Il Regolamento determina, anche in relazione ai singoli tipi di procedimento, le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati.

ART. 43

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale può prevedere la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di alta specializzazione, vacanti nell'ambito della dotazione organica dell'ente, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 44

ATTIVITA' LAVORATIVE E PROFESSIONALI DEL PERSONALE

1. Il personale può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e del rapporto di lavoro a tempo parziale. L'ente autorizza l'esercizio di tali attività secondo le modalità definite dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e servizi.

ART. 45

COLLABORAZIONI ESTERNE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico ed i criteri di scelta del soggetto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

SERVIZI PUBBLICI

ART. 46

FORME DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. La gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, è effettuata con le modalità di cui alle vigenti normative.

3. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
   - istituzioni
   - aziende speciali
   - società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
4. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento diretto ai soggetti di cui al comma precedente.

5. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da esso costituite o partecipate.

6. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle norme di settore.

7. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo, sono regolati da contratti di servizio.

ART. 47

GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, nel rispetto delle norme vigenti, disciplinati da appositi regolamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

AZIENDA SPECIALE

ART. 48

AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

ISTITUZIONE

ART. 49

COSTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione .

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

ART. 50

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiamo i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovante esperienze di amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

ART. 51

IL PRESIDENTE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di competenza consiliare da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 52

IL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 53

NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, qualora vengano meno i requisiti per la loro nomina.

ART. 54

SOCIETA' DI CAPITALI COSTITUITE O PARTECIPATE DAL COMUNE

1. Negli Statuti delle società di capitale devono essere previste le forme di raccordo, collegamento, vigilanza e controllo tra le società stesse ed il Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO V

FORME ASSOCIATIVE

ART. 55

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obbiettivi da raggiungere.

2. Le forme associate possono realizzarsi mediante convenzioni, consorzi o accordi di programma o altre modalità atte allo scopo.

ART. 56

CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, individuando attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative sociali e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività, il Comune può concludere convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

3. Le convenzioni, approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 57

CONSORZI

1. Il Comune per la realizzazione e la gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale può costituire un consorzio.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, unitamente alla convenzione che istituisce e regola il consorzio, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto applicabili.

ART. 58

ACCORDI DI PROGRAMMA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

ART. 59

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza locale, riservato alla legge, riconosce al Comune autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie o trasferite.

2. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

ART. 60

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita sono:
   a) il bilancio di previsione annuale
   b) la relazione previsionale e programmatica
   c) il bilancio pluriennale.

2. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il Consiglio approva il Bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale, in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Le risultanze economiche-finanziarie-gestionali saranno riportate nel conto consuntivo che, predisposto dalla Giunta, è deliberato dal Consiglio entro il termine fissato dalla Legge.

5. Le modalità tecnico-operative per la elaborazione degli atti in cui al presente articolo sono contenute nel Regolamento di contabilità.

ART. 61

CONTABILITA' COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

ART. 62

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune ha un proprio demanio e un proprio patrimonio. La tenuta e l'aggiornamento degli inventari è disciplinata dal Regolamento di Contabilità.

ART. 63

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali relativi agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, provvede mediante contratti.

2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite da apposito regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI

CONTROLLO INTERNO

ART. 64

PRINCIPI E CRITERI

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei Revisori del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 65

REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

2. I Revisori dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle Autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle S.P.A..

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

ART. 66

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente, il regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
   a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
   b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
   c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
   d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII

ISTITUZIONI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 67

PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune valorizza e promuove le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione all'esercizio delle proprie funzioni.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti sociali ed economici su specifici problemi.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli stranieri residenti nel Comune o che comunque vi svolgono la propria attività prevalente (artt. 8 e 5 D.Lgs. 267/2000).

ART. 68

ASSOCIAZIONI

1. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento di rapporti continuativi con il Comune.

2. La Giunta registra, previa istanza degli interessati, le Associazioni di cui al comma precedente.

3. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti rilevanti sull'attività delle Associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri degli organismi collegiali delle stesse.

ART. 69

INCENTIVAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico.professionale e organizzativo, secondo quanto previsto dal regolamento.

ART. 70

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli seguenti.

2. L'Amministrazione comunale per l'approfondimento di particolari tematiche o per seguire determinati servizi promuove la costituzione di apposite Consulte determinando con appositi regolamenti: finalità da perseguire, composizione degli organi e modalità di funzionamento.

3. E' riconosciuto a tutti i Cittadini, Gruppi o Associazioni il diritto di promuovere riunioni o assemblee nelle sedi disponibili di proprietà del Comune.

ART. 71

PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE

1. Le consulte, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, allo scopo di acquisire una più completa conoscenza dei problemi esaminati.

ART. 72

CONSULTE DI FRAZIONE

1. Il Comune ha facoltà di nominare consulte di frazione con funzioni consultive. Apposito regolamento dovrà prevedere il numero di membri, i criteri di nomina, la composizione, le materie nell'ambito delle quali sarà previsto l'esercizio delle funzioni consultive e la sede presso la quale le consulte potranno esercitare le funzioni loro attribuite.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 73

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che la legge e il regolamento sottrae all'accesso.

5. Il Sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

6. Le modalità operative che riguardano il procedimento amministrativo e l'accesso agli atti sono disciplinate da apposito regolamento.

ART. 74

ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela di interessi collettivi.

2. La risposta all'istanza viene fornita, entro il termine fissato dal regolamento, dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza e della risposta sono indicate dal regolamento.

ART. 75

PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro il termine fissato dal regolamento.

4. Ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo al Sindaco o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è tenuto ad informare della petizione il Consiglio Comunale nella prima seduta.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 76

PROPOSTE

1. N. 50 cittadini di età superiore a 16 anni possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette alla Giunta o al Consiglio, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere ad accordi nel perseguimento del pubblico interesse nel determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

CONSULTAZIONI E REFERENDUM

ART. 77

CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la consultazione preventiva dei cittadini o di particolari categorie, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte. I risultati sono resi noti alla cittadinanza con avvisi pubblici.

ART. 78

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è un istituto con il quale gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo sesto comma – relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sui temi proposti il proprio assenso o dissenso.

2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 18% degli elettori iscritti nelle liste del Comune al momento dell'inizio della raccolta delle firme. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che la sottopone a verifica da parte di un comitato di garanti composto ai sensi del regolamento. Il comitato deve esprimersi entro 30 giorni sull'ammissibilità o meno del quesito.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. La Giunta, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum entro 60 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità. I referendum si svolgono entro 70 giorni dalla suddetta convocazione con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

6. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

   a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
   b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomine di rappresentanti;
f) iniziative volte a discriminare minoranze etniche, religiose, razziali e sociali;
g) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio;
h) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.

7. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

8. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV

IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART. 79

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Comune assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta e posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

4. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione, individuando anche appositi spazi nelle tre frazioni.

ART. 80

IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, a tutti i cittadini, singoli od associati comunque a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dalla legge e dal regolamento. Può essere temporaneamente escluso e differito, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

ART. 81

DIFENSORE CIVICO

1. Il Comune, al fine di contribuire alla più completa tutela dei diritti della persona e di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, promuove convenzioni o accordi di programma con gli Enti locali del territorio, con Consorzi, con Aziende Speciali e con Amministrazioni periferiche dello Stato, nonché con soggetti che gestiscono pubblici servizi, per l'istituzione e la gestione dell'ufficio del Difensore Civico.

2. La convenzione o l'accordo disciplinano l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale e con gli Enti che collaboreranno per la gestione di tale ufficio.

3. Tale convenzione o accordo deve essere approvato dal Consiglio Comunale col voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. Il Difensore Civico svolge le sue funzioni segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 82

COLLABORAZIONE

1. Indipendentemente dalla istituzione del Difensore Civico di cui al precedente articolo, il Comune assicura la massima collaborazione degli organi e degli uffici al Difensore Civico Regionale e ad altri Uffici dei Difensori Civici di Enti Locali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 83

REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

   a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
   b) in altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini.

5. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 84

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 267/2000, nella legge e nello Statuto stesso, entro i termini stabiliti nelle disposizioni di legge che impongono le modifiche.

2. Fino a tale momento continuano ad applicarsi le sole previgenti disposizioni che non risultino incompatibili con le norme di legge sopravvenute, mentre la materia non ancora regolamentata troverà la propria fonte di riferimento nelle disposizioni di legge in vigore.

ART. 85

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge o regolamentari in materia.